



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

N. 179 DEL 29/04/2022

OGGETTO: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA ENTI ONLINE- ANNO 2022 E 2023 - IMPEGNO DI SPESA

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, art.33 comma 3-bis;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 in data 29/12/2021, con il quale è stata confermata e conferita al sottoscritto Rag. Franchini Alessio - Cat. D - la responsabilità del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse al suddetto servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., fino al 31.12.2022;

RICHIAMATI i seguenti atti:

deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 25.11.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2022-2024;

deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.02.2022, resa immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;

deliberazione della del Consiglio Comunale n. 13 del 10.03.2022 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per il triennio 2022-2024;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

OSSERVATO che sia il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 che la relativa nota di aggiornamento comprendono:

- a) il piano triennale 2022/2024 dei fabbisogni del personale;
- b) il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2022/2024;
- c) il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022;
- d) il programma biennale degli acquisti;
- e) il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento;

DATO ATTO che il Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 10/03/2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.L.O.E.L., di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che il bilancio di previsione 2022/2024 dalla sua approvazione ha subito variazioni conseguenti all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23.03.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge e con deliberazione della Giunta Comunale d'urgenza n. 79 del 14.04.2022, in corso di ratifica da parte del Consiglio Comunale;

PREMESSO che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 31.03.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica - per il triennio 2022/2024, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14/04/2022 è stato approvato il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2022/2024;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

VISTO come l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip vige, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le seguenti forniture: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

CONSIDERATO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie (articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012) di adesione “obbligatoria” alle Convenzioni Consip (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* di seguito denominato d.lgs 50/2016 e s.m.e i. e, in particolare l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

RITENUTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue: a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;

VISTO come, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, ai sensi del quale *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 secondo le seguenti modalità. A) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”*;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”*;

VISTO, inoltre, il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorso al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni, servizi e lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 12/11/2009;

VALUTATA la necessità di un costante e specifico aggiornamento professionale e di approfondimento in materia giuridica, tecnica, contabile, fiscale e di gestione del personale degli Enti Locali, e la necessità di dotare il personale degli uffici amministrativi di qualificati e attendibili strumenti di informazione e aggiornamento professionale anche in materia di appalti, polizia locale, affari generali e area tecnica;

RICHIAMATA la determinazione n. 964/2020 a firma del sottoscritto avente per oggetto "Abbonamento alla rivista telematica enti online per i servizi finanziari, gestione risorse umane, e servizio demografico anno 2021 e 2022" con la;

DATO ATTO che è attivo l'abbonamento sotto indicato in scadenza il 31/12/2023 al servizio di aggiornamento tramite circolari + accesso al sito www.entioniline.it per quattro materie (ragioneria, personale, tributi, demografici) per una spesa di euro 707,60 IVA inclusa all'anno;

RITENUTO garantire la continuità del servizio e che le pubblicazioni sotto indicate sono corrispondenti alle esigenze degli uffici;

PRESO ATTO delle richieste di altri servizi oltre a quelli sopra menzionati, comunicate per vie brevi in conferenza dei servizi;

VISTO il D.L. 77/2021, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

DATO ATTO che l'art. 51 del D.L. 77/2021 consente di procedere, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per i contratti sotto soglia, mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In detti casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale nel disciplinare la determinazione a contrattare dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;

EVIDENZIATO che, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- il fine del contratto è quello di un costante e specifico aggiornamento professionale e di approfondimento in materia giuridica, tecnica, contabile, fiscale e di gestione del personale degli Enti Locali, e la necessità di dotare il personale degli uffici amministrativi di qualificati e attendibili strumenti di informazione e aggiornamento professionale anche in materia di appalti, polizia locale, affari generali e area tecnica;
- l'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di abbonamento on line ad una rivista specializzata in materia di competenza degli enti locali;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 del D.L. 77/2021, in deroga all'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'importo della fornitura è pari ad euro 1,460,00 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di euro 1.781,20;

RILEVATO che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c), possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità dell'Amministrazione, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella *ratio* di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto»;

CONSIDERATO che:

va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e sussiste quindi «l'obbligo imposto all'Amministrazione di dare un'adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico affidatario» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);

la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che (anche se non c'è gara, come tale aperta a ogni possibile operatore economico) il principio della convenienza per l'Amministrazione può comunque essere garantito – anzi, a maggior ragione deve essere garantito – proprio perché non c'è gara aperta;

tuttavia, la gara non è l'unica metodologia per garantire il principio di convenienza, in quanto lo strumento giuridico può e deve minimamente essere quello dell'indagine di mercato, ma nel senso “classico” del termine, cioè come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;

non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale, anche perché neppure questo secondo strumento non garantirebbe comunque (neppur minimamente) il principio della concorrenza per il mercato, trattandosi (nel caso) di un invito diretto senza pubblicità preventiva;

è legittima la «scelta» cui l'Amministrazione «è pervenuta prescindendo da un confronto concorrenziale procedimentalizzato (...)» previa assunzione di preventivi da soggetti all'uopo



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

invitati. Il citato art. 36 ha così confermato la volontà del legislatore (...) di sottrarre le procedure sotto-soglia comunitaria di valore minimo alle formalità del confronto concorrenziale»; in tale «affidamento diretto mediante [“classica” *n.d.a.*] indagine di mercato (...) il confronto concorrenziale è infatti ridotto al minimo così come le relative formalità, tant'è che il Consiglio di Stato nel parere n. 1903/2016 pone l'accento sulla necessità di *non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore*»; «non trovano poi applicazione (...) le formalità sulla separazione della fase di ammissione da quella di valutazione dei preventivi»; «è da escludere che l'apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute» debba «avvenire in seduta pubblica (Tar Lazio –Roma n. 9879/2017)» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);

CONSIDERATO che:

si intendono per «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. *uuu*)); pur affermando il codice che l'«affidamento (...) di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui» all'«art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale *pro concorrenziale* previsto invece dalla lett. *b*) del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016 («*le stazioni appaltanti procedono (...) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti*») in combinato disposto con l'art. 216, comma 9 («*l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni*») – la quale ultima, pur essendo norma formalmente transitoria, detta comunque una disciplina che oggettivamente non può non valere anche a regime (in tal senso cfr. anche ANAC, linee guida *cit.*) – e tutto ciò in quanto l'«affidamento diretto» costituisce proprio l'eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola *pro concorrenziale*;

CONSIDERATO che «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36; T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879; T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);

RICHIAMATO il principio di rotazione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1;

RITENUTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale «*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche'*



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori»;

ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 36, commi 5 e 6-bis, in combinato disposto con le linee guida ANAC n. 4 sottoparagrafo 4.2.2. per importo fino a euro 5.000;

VERIFICATA la congruità della documentazione prodotta; ritenuto

VISTA l'offerta economica proposta dalla società Entruria P.A. Srl, con sede in Montelupo Fiorentino (FI) Via Grieco n. 72, codice fiscale e partita IVA n. 05883740481;

RITENUTO garantire la continuità del servizio e che le pubblicazioni sotto indicate sono corrispondenti alle esigenze degli uffici;

RITENUTO, quindi per le motivazioni sopra esposte, di dover implementare il servizio con altre quattro materie per due anni per un totale di 440,00 euro + IVA al 22% all'anno (per un totale di euro 880 + IVA 22%) e provvedere all'affidamento della fornitura del seguente servizio alla suddetta società, ed all'assunzione degli impegni di spesa, ai capitoli di bilancio di previsione 2022-2024, esercizi 2022 e 2023, così come rappresentato nella tabella seguente:

FORNITORE	ARTICOLO	IMPORTO IVA INCLUSA	CAPITOLO DI SPESA
Etruria P.A. Srl – Via R. Grieco 72 – Montelupo Fiorentino – PI 05883740481	Abbonamento annuale servizio aggiornamento tramite circolari – 4 materie (affari generali+appalti+ polizia+area tecnica)- soluzione anno 2022	€. 536,80	580/0 €. 67,10 914/0 €. 67,10 2034/0 €.134,20 4134/0 €.134,20 567/0 €.134,20
Etruria P.A. Srl – Via R. Grieco 72 – Montelupo Fiorentino – PI 05883740481	Abbonamento annuale servizio aggiornamento tramite circolari – 8 materie -(ragioneria +personale+tributi+ demografici+affari generali+appalti+ polizia+area tecnica) soluzione anno 2023	€. 707,60 + €. 536,80	568/0 €. 200,00 673/0 €. 434,40 1043/0 €. 73,20 580/0 €. 67,10 914/0 €. 67,10 2034/0 €.134,20 4134/0 €.134,20 567/0 €.134,20

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al d.lgs. n. 118/2001) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole al bilancio 2022-2024, nell'ambito del quale, per ogni annualità, l'obbligazione diventa esigibile;

VISTO l'art.183 comma 6 del 267/2000: "*Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente.*"



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- a) *sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;*
- b) *sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione”;*

VISTO come la tipologia di fornitura sia inquadrabile come fornitura in economia ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non soggetta all'obbligo di ricorso al MEPA in base a quanto stabilito al comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorso al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice SMART CIG ZBC36185DC;

VISTO l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il D.M. 55/2013 riguardante gli obblighi dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A.;

ACQUISITO il DURC regolare in corso di validità della Ditta Entruria P.A. Srl tramite il portale INPS_INAIL_DURC on line, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 34/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 78/2014, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono: *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante”;*

RITENUTA la spesa congrua e di mercato;

PRESO ATTO che per l'affidamento di cui trattasi non é dovuto il contributo di funzionamento di cui all'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n.266, alla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, giusta delibera del Consiglio in data 21.12.2011, in quanto il valore del contratto è inferiore ad € 40.000,00;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RILEVATO che ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

sito istituzionale dell'Ente e nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti di pubblicità e trasparenza;

VISTO come ai sensi dell'articolo 147-bis del D. Lgs n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, introdotto dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012 n. 213, il sottoscritto Responsabile Area Economico Finanziario e Patrimonio con la sottoscrizione del presente atto rilascia parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario (art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTO pertanto come sul presente atto sia stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di procedere all'acquisizione in economia delle pubblicazioni sotto indicate, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021 alla società Etruria P.A. Srl, con sede in Montelupo Fiorentino (FI) Via Grieco n. 72, codice fiscale e partita IVA 05883740481, per una spesa complessiva di euro 1.781,20 IVA compresa;
2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: il fine che il contratto intende perseguire è quello di un costante e specifico aggiornamento professionale e di approfondimento in materia giuridica, tecnica, contabile, fiscale e di gestione del personale degli Enti Locali, e la necessità di dotare il personale degli uffici amministrativi di qualificati e attendibili strumenti di informazione e aggiornamento professionale anche in materia di appalti, polizia locale, affari generali e area tecnica;
3. di dare atto che si è proceduto ad accertare la congruità della documentazione prodotta;
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.781,20 ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio 2022 ed esercizio 2023 come da tabella sottostante:

FORNITORE	ARTICOLO	IMPORTO IVA INCLUSA	CAPITOLO DI SPESA
Etruria P.A. Srl – Via R. Grieco 72 – Montelupo Fiorentino – PI 05883740481	Abbonamento annuale servizio aggiornamento tramite circolari – 4 materie (affari generali+appalti+polizia+area	€. 536,80	580/0 €. 67,10 914/0 €. 67,10 2034/0 €. 134,20 4134/0 €. 134,20 567/0 €. 134,20



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

	tecnica)- soluzione anno 2022		
Etruria P.A. Srl – Via R. Grieco 72 – Montelupo Fiorentino – PI 05883740481	Abbonamento annuale servizio aggiornamento tramite circolari – 8 materie -(ragioneria +personale+tributi+ demografici+affari geenerali+appalti+ polizia+area tecnica) soluzione anno 2023	€. 707,60 + €. 536,80	568/0 €. 200,00 673/0 €. 434,40 1043/0 €. 73,20 580/0 €. 67,10 914/0 €. 67,10 2034/0 €.134,20 4134/0 €.134,20 567/0 €.134,20

5. di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice SMART CIG relativo alla presente fornitura è il seguente ZBC36185DC;
6. di dare atto che per il predetto servizio non sussistono rischi interferenziali e che pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI;
7. di provvedere alla liquidazione delle somme impegnate a favore delle ditte di cui sopra ai sensi dell'art. 56 del vigente regolamento di contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura, una volta verificata la congruità, nonché subordinare l'efficacia del presente atto all'assunzione da parte della ditta fornitrice, a pena di nullità assoluta, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;;
8. di dare atto che, in base al principio di competenza finanziaria introdotto dal D.Lvo 118/2011, le somme impegnate con il presente atto saranno esigibili negli esercizi 2022 e 2023;
9. di dare atto che, alla data odierna Etruria P.A. Srl presenta una attestazione DURC regolare e risulta negativa agli ulteriori controlli di legge effettuati così come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e successive mm. e ii.;
10. di precisare che la ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata legge;
11. di dare atto che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – informativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dal Comune di Colle di Val d'Elsa, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura. Il Comune di Colle di Val d'Elsa tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni, consultabile nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, sotto-sezione di 1° livello "Altri contenuti". Il mancato rilascio dei dati personali comporta l'impossibilità per il concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio;
12. di dare atto inoltre, che ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro generale delle determinazioni dell'Ente per l'esercizio 2022;

Colle di Val d'Elsa, 29/04/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)